

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI  
SUL REGIME DI DIVULGAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI ACQUISITI**

Art. 1.

*(Divulgazione di atti e documenti)*

1. La Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, delibera di rendere pubblici:

*a)* gli atti e i documenti formati o acquisiti dalla Commissione nel corso dell'inchiesta, ad eccezione di quelli (o delle parti di quelli) segreti o riservati;

*b)* gli elaborati prodotti dai commissari e dai consulenti esterni e il materiale informativo ricevuto da soggetti esterni, non sottoposti a vincolo di segretezza o riservatezza.

2. Gli atti e i documenti qualificati segreti o riservati dalla Commissione resteranno assoggettati al proprio regime di classificazione per dieci anni, decorrenti dalla data del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento delle Camere. Sono fatte salve le ulteriori determinazioni adottate, in ordine al regime di pubblicità degli atti, dalle Presidenze della Camera e del Senato ovvero dalle Commissioni parlamentari di inchiesta eventualmente istituite nella prossima Legislatura, qualora decidano di acquisire gli atti della presente Commissione. Di tale decisione sono comunque informate le Presidenze della Camera e del Senato.

Art. 2.

*(Documenti segreti)*

1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli commissari e per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, nonché per i collaboratori, su autorizzazione del Presidente, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie. È, tuttavia, consentita, su disposizione del presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati sono assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

*a)* atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;

*b)* resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione;

*c)* documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale;

*d)* scritti anonimi o apocrifi;

e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;

f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

Art. 3.  
*(Documenti riservati)*

1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli commissari e per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, nonché per i collaboratori, su autorizzazione del Presidente, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli commissari e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

Art. 4.  
*(Atti liberi)*

1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, a seguito di richiesta scritta della documentazione.

2. Il presidente può autorizzare soggetti esterni a potersi avvalere delle previsioni di cui al comma precedente.

Art. 5  
*(Personale del Nucleo speciale Commissioni parlamentari d'inchiesta della Guardia di finanza)*

1. Il personale del Nucleo speciale Commissioni parlamentari d'inchiesta della Guardia di finanza addetto alla tenuta dell'Archivio della Commissione procede all'informatizzazione degli atti

prodotti e della documentazione acquisita, secondo le indicazioni fornite dal Presidente, nonché alla loro indicizzazione.